

Tar Catania n. 00555/2011

" In via preliminare, va chiarita la distinzione fra vincoli "conformativi" ed "espropriativi", alla luce della nota sentenza della Corte costituzionale n. 179/1999, laddove si precisa che "Devono (...) essere considerati come normali e connaturali alla proprietà, quale risulta dal sistema vigente, i limiti non ablatori posti normalmente nei regolamenti edilizi o nella pianificazione e programmazione urbanistica e relative norme tecniche, quali i limiti di altezza, di cubatura o di superficie coperta, le distanze tra edifici, le zone di rispetto in relazione a talune opere pubbliche, i diversi indici generali di fabbricabilità ovvero i limiti e rapporti previsti per zone territoriali omogenee e simili." e si aggiunge che "(...) sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo con le connesse garanzie costituzionali (e quindi non necessariamente con l'alternativa di indennizzo o di durata predefinita) i vincoli che importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene. Ciò può essere il risultato di una scelta di politica programmatica tutte le volte che gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l'iniziativa economica privata - pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento. Si fa riferimento, ad esempio, ai parcheggi, impianti sportivi, mercati e complessi per la distribuzione commerciale, edifici per iniziative di cura e sanitarie o per altre utilizzazioni quali zone artigianali o industriali o residenziali; in breve, a tutte quelle iniziative suscettibili di operare in libero regime di economia di mercato."

Alla luce di quanto premesso, dunque, non ricorre lo schema del vincolo ablatorio allorché la particolare conformazione data al territorio in sede di pianificazione urbanistica lasci spazio di intervento anche al privato, nel rispetto delle tipologie di opere che possono essere ivi realizzate, se ed in quanto queste non vengono riservate alla esclusiva competenza della mano pubblica. A titolo di esempio, se un'area viene destinata a parcheggio pubblico, la relativa struttura può essere realizzata sia dalla PA, sia per iniziativa del privato proprietario che potrà sfruttarla in regime di libero mercato al fine di trarne un beneficio economico (vendita, gestione diretta, ecc.). In tal caso, allora il vincolo "a parcheggio pubblico" costituisce espressione della mera potestà conformativa di cui la PA è titolare, e non ha natura espropriativa (Tar Firenze, 2012/2010; C. di S., IV, 1982/2010)."

Si cita anche Tar Veneto, Sent. n. 3128/08, che così recita:

"Non sono vincoli "sostanzialmente espropriativi", ma sono da ritenere vincoli conformativi, le destinazioni a parco urbano, a parcheggio ed viabilità; tali destinazioni, infatti, non comportano automaticamente l'ablazione dei suoli ed ammettono, anzi, chiaramente la realizzazione, anche da parte di privati in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all'uso pubblico. Per tale tipo di destinazioni, conseguentemente, nel caso in cui siano confermate da un nuovo strumento urbanistico o da una sua variante generale, non occorre né la previsione di indennizzo né una particolare motivazione per giustificare la loro conferma. (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 1 ottobre 2007 n. 5059)."

Cons. Stato Sez. IV, 17-05-2019, n. 3190

G.M.D.L. c. Comune di Molfetta e altri

EDILIZIA

Piano regolatore generale

E

URBANISTICA

I **vincoli** di destinazione imposti dal piano regolatore generale per attrezzature e servizi, quali ad esempio verde pubblico attrezzato, realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua in regime di economia di mercato, pur avendo carattere particolare, sfuggono pertanto allo schema ablatorio e alle connesse garanzie costituzionali in termini di alternativa fra indennizzo e durata predefinita, e non costituiscono **vincoli** espropriativi, bensì soltanto **conformativi**, funzionali all'interesse pubblico generale. (Conferma T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 11 febbraio 2016, n. 167.)

FONTI

Quotidiano Giuridico, 2019

Cons. Stato Sez. IV, 17-05-2019, n. 3190

G.M.D.L. c. Comune di Molfetta e altri

EDILIZIA**E****URBANISTICA**

Edilizia e urbanistica, in genere

I **vincoli** di destinazione **conformativi** non comportano la perdita definitiva della proprietà privata, ma impongono limitazioni e condizioni restrittive agli interventi edilizi in funzione degli obiettivi di tutela dell'interesse pubblico e, a differenza, dei **vincoli** espropriativi, pur limitando e condizionando l'attività edificatoria, non comportano indennizzi per le limitazioni previste dallo strumento urbanistico e non hanno scadenza temporale. (Conferma T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 11 febbraio 2016, n. 167.)

FONTI

Massima redazionale, 2019

Cons. Stato Sez. IV, 26-04-2019, n. 2677

Comune di Sant'Ambrogio Sul Garigliano c. E.S. e altri

ESPROPRIAZIONE**PER****PUBBLICA****UTILITA'**

Espropriazione, in genere

Espropriazione per pubblica utilità o pubblico interesse - In genere

I **vincoli** di destinazione imposti dal piano regolatore generale per attrezzature e servizi, quali ad esempio impianti sportivi, realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua in regime di economia di mercato, pur avendo carattere particolare, sfuggono allo schema ablatorio e alle connesse garanzie costituzionali in termini di alternatività fra indennizzo e durata predefinita, e non costituiscono **vincoli** espropriativi, bensì soltanto **conformativi**, funzionali all'interesse pubblico generale.

FONTI

Massima redazionale, 2019

Cons. Stato Sez. IV, 26-04-2019, n. 2677

Comune di Sant'Ambrogio Sul Garigliano c. E.S. e altri

ESPROPRIAZIONE**PER****PUBBLICA****UTILITA'**

Espropriazione, in genere

Espropriazione per pubblica utilità o pubblico interesse - In genere

I **vincoli** **conformativi** non comportano la perdita definitiva della proprietà privata, ma impongono limitazioni e condizioni restrittive agli interventi edilizi in funzione degli obiettivi di tutela dell'interesse pubblico e, a differenza, dei **vincoli** espropriativi, pur limitando e condizionando l'attività edificatoria, non comportano indennizzi per le limitazioni previste dallo strumento urbanistico e non hanno scadenza temporale.

FONTI

Massima redazionale, 2019

T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 28-03-2019, n. 520

R.E. c. Comune di Taranto

ESPROPRIAZIONE**PER****PUBBLICA****UTILITA'**

Danni (risarcimento dei)

Espropriazione per pubblica utilità o pubblico interesse - In genere

Mentre il proprietario di un'area sottoposta a vincolo puntuale preordinato ad esproprio (quale vincolo che incide su beni determinati, non in base ad una generale destinazione di un'intera zona, ma in funzione della localizzazione di un'opera pubblica), scaduto per l'inutile decorso del termine quinquennale di efficacia (ex art. 9 del D.P.R. n. 327 del 2001), ha un interesse legittimo pretensivo (che lo abilita, cioè, a presentare un'istanza di riqualificazione urbanistica del terreno), a che la P.A. esercita la funzione di governo del territorio, colmando il vuoto di disciplina urbanistica (nelle parti decadute per l'inutile decorso del termine quinquennale di efficacia) che, per tal via, si crea, ed adotta prontamente i provvedimenti urbanistici di ritipizzazione dell'area, i **vincoli conformativi** (quali **vincoli** alla proprietà privata che incidono su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione assoluta dalla intera zona in cui questi ricadono e delle sue caratteristiche intrinseche, o del rapporto con un'opera pubblica), collocandosi al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo, non comportano indennizzo, non decadono al quinquennio, non sussiste un dovere di ritipizzazione.

FONTI

Massima redazionale, 2019

Cons. Stato Sez. IV, 29-10-2018, n. 6152

C.L. c. Comune di Scafati

ESPROPRIAZIONE

Espropriazione, in genere

PER

PUBBLICA

UTILITA'

Espropriazione per pubblica utilità o pubblico interesse - In genere

Sono **conformativi** e al di fuori della schema ablatorio-espropriativo (non comportano indennizzo, non decadono al quinquennio e quindi non sussiste un dovere di ritipizzazione) i **vincoli** che importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica, in quanto gli stessi sono attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di ablazione del bene.

FONTI

Massima redazionale, 2018

Cons. Stato Sez. IV, 31-08-2018, n. 5125

E.B. c. Comune di Forte dei Marmi e altri

EDILIZIA

Edilizia e urbanistica, in genere

E

URBANISTICA

Edilizia e urbanistica - **Vincoli** urbanistici

In tema di classificazione delle previsioni urbanistiche secondo la classica distinzione tra **vincoli conformativi** ed espropriativi, va evidenziato che il concetto di "limiti comportanti la totale inutilizzazione" va enucleato sulla materia di cd. espropriazione di valore che indica il criterio per discernere le ipotesi in cui l'amministrazione esercita sui beni di proprietà privata un potere conformativo (come tale, non indennizzabile), da quelle in cui - viceversa - esercita un potere sostanzialmente ablatorio (come tale, indennizzabile). Orbene, alla luce di tali coordinate interpretative, i **vincoli** a verde pubblico (ma anche privato), giustificati da ragioni di tutela ambientale, sono iscritte nell'ambito dei **vincoli conformativi**, senza titolo ad indennizzo alcuno.

FONTI

Massima redazionale, 2018

Sentenze sulla natura conformativa del vincolo a Verde

T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I Sent., 10-10-2017, n. 305

Fallimento Barabaschi Spa c. Comune di Podenzano e altri

EDILIZIA**E****URBANISTICA**

Edilizia e urbanistica, in genere

Edilizia e urbanistica - Vincoli

Non hanno carattere espropriativo, ma soltanto conformativo, e perciò non sono soggetti a decadenza e all'obbligo di indennizzo i vincoli di inedificabilità imposti dal piano regolatore, a qualsivoglia titolo, per ragioni lato sensu ambientali, fra i quali rientra il **vincolo** di inedificabilità (c.d. di rispetto) a tutela di una strada esistente, il **vincolo** di **verde attrezzato**, il **vincolo** di inedificabilità per un parco e per una zona agricola di pregio, la destinazione a **verde** e così via (*L. n. 1150/1942*, Legge urbanistica).

FONTI

Massima redazionale, 2017

Cons. Stato Sez. IV Sent., 01-07-2015, n. 3256

Antonio Giocondo e altri c. Comune di Vico Equense

EDILIZIA**E****URBANISTICA**

Edilizia e urbanistica, in genere

Edilizia e urbanistica - Vincoli

I vincoli espropriativi, che sono soggetti alla scadenza quinquennale, concernono beni determinati, in funzione della localizzazione puntuale di un'opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata. Non può invece attribuirsi carattere ablatorio ai vincoli che regolano la proprietà privata al perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali il **vincolo** di inedificabilità, c.d. di rispetto, a tutela di una strada esistente, a **verde attrezzato**, a parco, a zona agricola di pregio, **verde**, ecc. (*art. 42 Cost.*) (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sez. V, n. 4982/2014).

FONTI

Massima redazionale, 2015

Cons. giust. amm. Sicilia, 21-04-2015, n. 344

Comune di Vittoria c. Gi.Vi. e altri

ESPROPRIAZIONE**PER****PUBBLICA****UTILITA'**

Dichiarazione

di

pubblica

utilità

Espropriazione, in genere

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ O PUBBLICO INTERESSE - In genere
EDILIZIA E URBANISTICA - Vincoli urbanistici

Sussiste un **vincolo** preordinato all'espropriazione ogni qualvolta la destinazione dell'area permetta la realizzazione di opere destinate esclusivamente alla fruizione soggettivamente pubblica. Nel caso di parcheggi pubblici, strade e spazi pubblici, spazi pubblici attrezzati, parco urbano, attrezzature pubbliche per l'istruzione, l'utilizzatore finale dell'opera non può che essere l'ente pubblico; ne discende, dunque, che il **vincolo** a "**verde pubblico attrezzato**", non ha natura espropriativa, qualificandosi come **vincolo** di natura conformativa della proprietà, conseguente alla zonizzazione effettuata dagli strumenti urbanistici per definire i caratteri generali dell'edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale, ponendo limitazioni in funzione dell'interesse pubblico generale. Trattasi di **vincolo** derivante da limiti non ablatori, posti normalmente dalla pianificazione urbanistica, derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l'iniziativa privata, in regime di economia di mercato.

FONTI

Massima redazionale, 2015

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II Sent., 22-07-2014, n. 1975

So. s.r.l. c. Comune di Cologno Monzese e altri

EDILIZIA**E****URBANISTICA**

Edilizia e urbanistica, in genere

EDILIZIA E URBANISTICA - Vincoli

Hanno carattere non "espropriativo", ma solo conformativo - con esclusione quindi dell'assoggettamento a decadenza, all'obbligo dell'indennizzo e di una pregnante motivazione in caso di reiterazione - i vincoli di inedificabilità imposti dal piano regolatore, a qualsivoglia titolo, per ragioni lato sensu ambientali, quali il **vincolo** di "**verde attrezzato**", il **vincolo** d'inedificabilità per un parco e per una zona agricola di pregio, la destinazione a **verde** privato (*D.P.R. n. 327/2001* - T.U. Espropriazione per p.u.).

FONTI

Massima redazionale, 2014

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I Sent., 19-02-2016, n. 340Maria **Bianca** Grillo e altri c. Comune di Corigliano Calabria**EDILIZIA****E URBANISTICA**Edilizia e **urbanistica**, in genereEdilizia e **urbanistica** - Vincoli

Le previsioni di un piano regolatore che destinano un'area a verde pubblico attrezzato sono vincoli conformativi della proprietà in quanto inquadrabili nella zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso; essi incidono su una generalità di beni, in funzione della **destinazione** dell'intera **zona** in cui questi ricadono (*d.p.r. n. 380/2001*, T.U. Edilizia).

FONTI

Massima redazionale, 2016

Sentenze sulla natura conformativa del vincolo a parcheggio**T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, 09-10-2018, n. 311**

C.G.H. S.r.l. c. Comune di Lignano Sabbiadoro

ESPROPRIAZIONE**PER****PUBBLICA****UTILITA'**

Espropriazione, in genere

Espropriazione per pubblica utilità o pubblico interesse - In genere

La destinazione di terreno privato a **parcheggio** pubblico - impressa in base a previsioni di tipo urbanistico - non comportando automaticamente l'ablazione dei suoli, ed anzi, ammettendo la realizzazione anche da parte dei privati, in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all'uso pubblico, costituisce **vincolo** conformativo, e non anche espropriativo, della proprietà privata, per cui la relativa imposizione non necessita della contestuale previsione dell'indennizzo, né delle puntuali motivazioni sulle ragioni poste a base della eventuale reiterazione della previsione stessa. In effetti, va attribuita natura non espropriativa, ma conformativa del diritto di proprietà sui suoli, a tutti i vincoli, che non solo non sono esplicitamente preordinati all'esproprio in vista della realizzazione di un'opera pubblica, ma nemmeno si risolvano in una sostanziale ablazione dei suoli medesimi, consentendo al contrario la realizzazione di interventi da parte dei privati.

FONTI

Massima redazionale, 2018

Cons. Stato Sez. VI, 05-09-2018, n. 5206

Comune di Silvi c. E.F.

EDILIZIA	E	URBANISTICA
Edilizia e urbanistica, in genere		
Edilizia e urbanistica - Vincoli urbanistici		

La destinazione di terreno privato a **parcheggio** pubblico costituisce **vincolo** conformativo, impresso in base a previsioni di tipo urbanistico.

FONTI

Massima redazionale, 2018

T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 19-06-2018, n. 1027

C.S. c. Comune di Mesagne e altri

EDILIZIA	E	URBANISTICA
Piano regolatore generale		
Edilizia e urbanistica - Vincoli urbanistici		

La destinazione a **parcheggio** impressa dallo strumento urbanistico a determinate aree, non comportando automaticamente l'ablazione dei suoli ed, anzi, ammettendo la realizzazione anche da parte di privati, in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all'uso pubblico, costituisca **vincolo** conformativo, e non anche espropriativo, della privata proprietà per cui la relativa imposizione non necessita della contestuale previsione di un indennizzo, né di una puntuale motivazione sulle ragioni poste a base della eventuale reiterazione della previsione.

FONTI

Massima redazionale, 2018

Cons. Stato Sez. IV Sent., 13-10-2017, n. 4748

Michele Calamita e altri c. Comune di Bitonto e altri

EDILIZIA	E	URBANISTICA
Edilizia e urbanistica, in genere		
Edilizia e urbanistica - Vincoli		

La destinazione a **parcheggio** pubblico impressa in base a previsioni di tipo urbanistico, non comportando automaticamente l'ablazione dei suoli ed, anzi, ammettendo la realizzazione anche da parte dei privati, in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all'uso pubblico costituisce **vincolo** conformativo e non anche espropriativo della proprietà privata per cui la relativa imposizione non necessita della contestuale previsione dell'indennizzo, né delle puntuali motivazioni sulle ragioni poste a base della eventuale reiterazione della previsione stessa (*L. n. 1150/1942*, Legge urbanistica) (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia, Bari, 30 novembre 2011, n. 1812).

FONTI

Massima redazionale, 2017

T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I Sent., 10-10-2017, n. 305

Fallimento Barabaschi Spa c. Comune di Podenzano e altri

EDILIZIA	E	URBANISTICA
Edilizia e urbanistica, in genere		
Edilizia e urbanistica - Vincoli		

Costituisce **vincolo** (meramente) conformativo quello impresso sull'area a sede viaria e (o) **parcheggio** dal PRG e quindi è insussistente (stante la mai avvenuta decadenza ratione temporis del relativo **vincolo**) alcun obbligo dell'Amministrazione di dar risposta, per manifesta infondatezza della stessa, alla istanza di attribuzione di una nuova destinazione urbanistica all'area stessa (L. n. 1150/1942, Legge urbanistica).

FONTI

Massima redazionale, 2017

T.A.R. Marche Ancona Sez. I Sent., 26-09-2017, n. 738

Stefano Ascoli e altri c. Comune di Numana

EDILIZIA

E

URBANISTICA

Edilizia e urbanistica, in genere

Edilizia e urbanistica - Piani

La destinazione urbanistica a **parcheggio** non costituisce in linea generale un **vincolo** di natura espropriativa (L. n. 1150/1942, Legge urbanistica).

FONTI

Massima redazionale, 2017

Cons. Stato Sez. IV Sent., 17-03-2017, n. 1196

Italo Augusto Daynè e altri c. Comune di Aosta

EDILIZIA

E

URBANISTICA

Edilizia e urbanistica, in genere

Edilizia e urbanistica - Vincoli

La destinazione a **parcheggio** pubblico impressa in base a previsioni di tipo urbanistico non comportando automaticamente l'ablazione dei suoli ed anzi ammettendo la realizzazione anche da parte dei privati, in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all'uso pubblico, costituisce **vincolo** conformativo e non anche espropriativo della privata proprietà per cui la relativa imposizione non necessita della contestuale previsione dell'indennizzo né delle puntuali motivazioni sulle ragioni poste a base della eventuale reiterazione della previsione stessa (L. n. 1150/1942, Legge urbanistica) (Conferma della sentenza del T.a.r. Valle D'Aosta, n. 93/2015).

FONTI

Massima redazionale, 2017

Pubblicato il 04/07/2019

N. 03744/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02894/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2894 del 2018, proposto da Pietro Andrea Giuseppe Nuzzo, Vincenzo Nuzzo e Maria Nuzzo, rappresentati e difesi dagli avv.ti Annarita Longo, Antonello Marco Di Concetto e Antonio Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonello Marco Di Concetto in Napoli, via Domenico Fontana, n. 194/d;

contro

Comune di Maddaloni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, Segreteria Sezione VIII, in Napoli, piazza Municipio n. 64;

nei confronti

Consorzio Archè - non costituito in giudizio;

avverso e per l'annullamento:

“a) dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Maddaloni e, per quanto possa occorrere, dal concessionario Consorzio Archè, rispetto all'istanza per la riqualificazione, la riclassificazione e la ritipizzazione dei fondi censiti in Catasto terreni al fl. 8, p.lle 152 – 207 – 503 – 505 – 970 – 972 in proprietà germani Nuzzo presentata a mezzo p.e.c. il 22.12.2017, con la quali i sigg. Nuzzo hanno richiesto di procedere alla riqualificazione/riclassificazione/ritipizzazione urbanistica dei fondi in proprietà degli istanti, nonchè alle conseguenziali

attività di aggiornamento/revisione/modifica delle intestazioni catastali e delle trascrizioni presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Caserta - Territorio;

b) del silenzio-inadempimento formatosi a seguito dell'inutile decorso dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo;

c) di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso a quello che precede,

nonché per l'accertamento e la declaratoria

dell'obbligo del comune di Maddaloni di provvedere espressamente sull'istanza del 22.12.2017 e dell'interesse legittimo pretensivo in capo ai ricorrenti affinché l'Ente Locale eserciti la funzione di governo del territorio, procedendo alla ritipizzazione delle aree *de quibus*,

nonché per la disapplicazione

delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 6 del Regolamento Regionale Campania n. 5/2011, contrastanti con le norme di cui alla L. n. 1150/42 (fra gli altri, artt. 10 e 11) e di cui alla L.R.C. n. 16/04 (art. 38), e di ogni altra disposizione regolamentare eventualmente ostativa alla conclusione del procedimento avviato il 22.12.2017,

nonché per la nomina di un Commissario ad acta,

in funzione sostitutiva, per l'ipotesi di ulteriore inerzia, al fine di esaminare la predetta richiesta, ex art. 117, comma 3, C.P.A..”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Maddaloni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2019 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Pietro Andrea Giuseppe Nuzzo, Vincenzo Nuzzo e Maria Nuzzo espongono in fatto di essere proprietari di aree contigue e adiacenti che formano un'unica vasta estensione di terreno nel Comune di Maddaloni; in particolare, giusta atto di donazione del 9 ottobre 1998 (N.ro Progr. 2199, N.ro Rep. 19753), Nuzzo Pietro Andrea Giuseppe è proprietario delle p.lle 152 e 207, Nuzzo Vincenzo è proprietario delle p.lle 503 e 505 e Nuzzo Maria è proprietaria delle p.lle 970 e 972.

Riferiscono che il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente è stato approvato con decreto del Presidente della Provincia di Caserta n. 620 del 23 giugno 1988 ed è in vigore dal 7 dicembre 1988.

Premesso che lo strumento urbanistico generale così classifica i fondi di loro proprietà:

- p.lle 152 e 207: parte in zona omogenea <F/3 – Attrezzature pubbliche o di interesse pubblico>, parte in zona omogenea <F/6 – Centro sportivo polivalente> e parte in <rete viaria>;
- p.lle 970 e 972: parte in zona omogenea <F/6> e parte in <rete viaria>;
- p.lle 503 e 505: interamente in zona omogenea <F/6>,

rappresentano che le zone omogenee F/3 - Attrezzature Pubbliche o di Interesse Pubblico e F/6 - Centro Sportivo Polivalente - sono disciplinate dagli artt. 54 e 57 delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del P.R.G. e, quanto alla destinazione a rete viaria, si tratterebbe di porzioni del territorio comunale deputate all'integrazione del fabbisogno infrastrutturale stradale.

Espongono altresì che, riguardo alla zonizzazione F/6 - Centro Sportivo Polivalente, con Delibera n. 155 del 31 luglio 2008 la Giunta Comunale contestualmente ha approvato il progetto definitivo *“per la realizzazione di un centro polifunzionale, un parcheggio interrato ed un campo di calcio con tribune ed annessi servizi”*, predisposto dal Consorzio Archè (quale concessionario in virtù dell'atto

convenzionale del 13 novembre 2007), ha reiterato il vincolo preordinato all'esproprio e ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera; con Delibera n. 20 del 12 luglio 2013 la Giunta Comunale ha prorogato per un ulteriore biennio l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ma non ha adottato alcun decreto di esproprio, mentre il concessionario Consorzio Archè non ha occupato, né ha preso possesso dei loro fondi né ha realizzato su tali aree alcuna delle opere progettate.

I ricorrenti riferiscono infine che, sul presupposto che ciascuna delle suddette destinazioni impresse ai suoli di loro proprietà avessero struttura e portata di vincolo urbanistico preordinato all'esproprio, con istanza presentata a mezzo p.e.c. il 22 dicembre 2017 hanno invitato il Comune di Maddaloni e, per quanto possa occorrere, il concessionario Consorzio Archè, a provvedere alla riqualificazione, riclassificazione e ritipizzazione urbanistica dei suddetti fondi di loro proprietà, nonché alle conseguenziali attività di aggiornamento/revisione/modifica delle intestazioni catastali ed annullamento delle trascrizioni eseguite presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Caserta-Territorio.

Considerato che il Comune di Maddaloni è rimasto inerte, Pietro Andrea Giuseppe Nuzzo, Vincenzo Nuzzo e Maria Nuzzo hanno, quindi, proposto il presente ricorso, ritualmente notificato il 17 luglio 2018 e depositato il 18 luglio 2018, con il quale hanno chiesto l'annullamento del silenzio serbato dal suddetto ente locale e, per quanto possa occorrere, dal concessionario Consorzio Archè, sul citato atto di diffida del 22 dicembre 2017. Hanno chiesto altresì l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo del Comune di Maddaloni di provvedere espressamente sulla medesima istanza affinché il predetto Ente Locale eserciti la funzione di governo del territorio, procedendo alla ritipizzazione delle aree *de quibus*. Hanno chiesto infine la disapplicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1 e

6 del Regolamento Regionale Campania n. 5/2011, contrastanti con le norme di cui alla L. n. 1150/42 (fra gli altri, artt. 10 e 11) e di cui alla L.R.C. n. 16/04 (art. 38), e di ogni altra disposizione regolamentare eventualmente ostativa alla conclusione del relativo procedimento, nonché la nomina di un Commissario ad acta, in funzione sostitutiva, per l'ipotesi di ulteriore inerzia.

A sostegno del gravame i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure: violazione e falsa applicazione di legge (art. 2 della L. n. 241/1990, art. 38 L.R.C. n. 16/2004; art. 2, comma 1, L. n. 1187/1968, artt. 9, 10, 12, 13 del d.P.R. n. 327/2001, art. 9 d.P.R. n. 380/2001), violazione dell'obbligo generale di conclusione del procedimento entro il termine di legge, eccesso di potere per difetto di motivazione, omessa istruttoria, manifesta ingiustizia.

In sintesi parte ricorrente lamenta che, allo stato, per effetto del combinato disposto degli artt. 9, comma 3, e 13, comma 6, d.P.R. n. 327/2001, il vincolo di zona F/6 imposto sui terreni di loro proprietà, ritenuto ablatorio, sarebbe definitivamente decaduto, con conseguente obbligo del Comune di procedere alla nuova pianificazione delle aree, rimaste prive di una disciplina urbanistica. La natura espropriativa del vincolo sarebbe attestata dalla previsione dell'art. 57 delle N.T.A. al P.R.G. che nel disciplinare la zona omogenea F/6 - Centro Sportivo Polivalente, individuerrebbe come unico ed esclusivo strumento di attuazione il Piano Particolareggiato (P.P.) di iniziativa pubblica, mentre non sarebbe prevista, in alternativa, la possibilità per i privati di fare ricorso ad un piano di lottizzazione.

Peraltro, il vincolo di zona F/6 inciderebbe su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di una puntuale opera pubblica (campo da calcio con tribune ed annessi servizi) la cui realizzazione in alcun modo potrebbe coesistere con la loro proprietà. Quanto sopra troverebbe conferma nei provvedimenti adottati dal Comune e, specificatamente, nella sopra

richiamata procedura di esproprio per la realizzazione del Centro sportivo polivalente.

Allo stato i fondi interessati dalla procedura ablatoria avviata con Delibera di G.C. n. 155/08, per effetto dell'art. 2, comma 1, L. n. 1187/68 e dell'art. 9, comma 3, d.P.R. n. 327/01, sarebbero, quindi, privi di normazione urbanistica e qualificabili come "zone bianche" assoggettate ai gravosi standard di sostanziale inedificabilità di cui all'art. 9 d.P.R. n. 380/01. Di conseguenza l'inerzia del Comune di Maddaloni in riferimento all'istanza di diffida alla riqualificazione delle citate aree di loro proprietà sarebbe illegittima per violazione dell'obbligo generale di concludere, entro termini certi, il procedimento con un provvedimento espresso.

Ove necessario per la tutela del loro interesse legittimo pretensivo, i Nuzzo hanno chiesto che vengano disapplicate le disposizioni del Regolamento Regionale Campania n. 5/2011 e ogni altra disposizione regolamentare in ipotesi ostativa all'obbligo di provvedere del Comune di Maddaloni, in questa sede azionato.

Parte ricorrente ha prodotto documentazione tra cui una relazione tecnica.

Con ordinanza n. 6718 del 20 novembre 2018 questa Sezione ha *"RITENUTO necessario, al fine del decidere, acquisire una relazione particolareggiata sulla vicenda per cui è causa, alla luce delle censure dedotte, con allegate le norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Maddaloni che disciplinano il terreno di proprietà di Pietro Andrea Giuseppe Nuzzo, Vincenzo Nuzzo e Maria Nuzzo, sito in Maddaloni, identificato al Catasto Terreni al fl. 8, p.lle 152, 207, 503, 505, 970, 972, precisando quali siano gli usi consentiti per le singole particelle e rappresentando specificatamente se gli interventi ivi previsti siano realizzabili ad iniziativa solo pubblica o anche ad iniziativa privata, la tipologia di rete viaria indicata nel certificato di destinazione urbanistica del 1° agosto 2013, prodotto in giudizio, lo stato attuale in cui si trova la procedura espropriativa menzionata dai ricorrenti nel ricorso (realizzazione di un Campo di calcio, tribune e servizi connessi), nonché allegando l'ulteriore*

normativa urbanistico-edilizia ritenuta applicabile nel caso di specie e la documentazione ritenuta utile alla definizione del presente giudizio, così, in particolare, da potersi chiarire la natura espropriativa o conformativa dei vincoli imposti dal P.R.G. alle predette aree di proprietà dei ricorrenti, e conseguentemente di stabilire la sussistenza o meno dell'obbligo di provvedere da parte del medesimo Comune,?'. Con la medesima ordinanza la causa è stata rinviata per il prosieguo alla camera di consiglio del 18 aprile 2019.

Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Maddaloni deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone, pertanto, il rigetto.

Il Comune di Maddaloni ha ottemperato solo in parte alla suddetta ordinanza istruttoria, non avendo prodotto la richiesta relazione particolareggiata sulla vicenda per cui è causa ma solo varia documentazione, tra cui un nuovo certificato di destinazione urbanistica del 17 dicembre 2018 nel quale le aree oggetto di contestazione vengono indicate tutte in zona F6 e parte in rete viaria e, quale ultimo atto della procedura espropriativa, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di accettazione dell'indennità di esproprio.

Entrambe le parti hanno prodotto una memoria per l'udienza camerale. Parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Parte resistente ha rappresentato che la riclassificazione urbanistica comporterebbe l'approvazione di una variante al PRG che, al momento, in assenza del PUC, non potrebbe essere approvata, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6, comma 4, del Regolamento di Attuazione del Governo del Territorio n 5 del 4 agosto 2012 della Regione Campania. Ha altresì rappresentato di avere avviato il procedimento di redazione del PUC (cfr. nota prot n 30259 dell'8 ottobre 2018 del Dirigente Area Servizi del Comune di Maddaloni). Pertanto, a suo avviso, eventuali varianti di singole posizioni di territorio comunale, oltre che essere espressamente vietate dal predetto regolamento di disciplina dei procedimenti

amministrativi di formazione dei piani urbanistici, laddove venissero concesse finirebbero col pregiudicare le future scelte urbanistiche del Comune stesso.

Alla camera di consiglio del 18 aprile 2019 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che le indicazioni contenute nel certificato di destinazione urbanistica del 2018, depositato dal Comune, corrispondono alla reale tipizzazione del fondo per cui è causa; alla medesima camera di consiglio la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato e, in quanto tale, deve essere respinto, non sussistendo l'obbligo per il Comune di Maddaloni di provvedere ad una nuova classificazione urbanistica delle aree di proprietà dei ricorrenti. Ciò per la risolutiva circostanza che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, il vincolo apposto su tali aree deve ritenersi di natura conformativa, alla luce di quanto di seguito esposto.

Occorre premettere che nel certificato di destinazione urbanistica del 17 dicembre 2018 il terreno di proprietà dei ricorrenti, oggetto di istanza di riclassificazione presentata a mezzo p.e.c. al Comune di Maddaloni il 22 dicembre 2017, risulta così classificato dal P.R.G. vigente sul territorio comunale, approvato con decreto del Presidente della Provincia di Caserta n. 620 del 23 giugno 1988, in vigore dal 7 dicembre 1988, foglio 8,

- p.lle 152, 207, 970 e 972: parte in zona omogenea F/6 e parte in rete viaria;

- p.lle 503 e 505: zona omogenea F/6.

Pertanto, come confermato dal difensore di parte ricorrente alla camera di consiglio del 18 aprile 2019, tutte le aree di loro proprietà insistono nella zona omogenea F6 e sono pertanto disciplinate dall'art. 57 delle N.T.A. del P.R.G. che prevede la realizzazione di un Centro Sportivo Polivalente e, quale strumento di attuazione, il Piano Particolareggiato (P.P.), ad eccezione di una piccola parte consistente in rete viaria, ragionevolmente deputata al fabbisogno infrastrutturale stradale del medesimo centro sportivo, come emerge dallo stralcio

del PRG e dallo stralcio catastale depositati da parte resistente in esecuzione della citata ordinanza istruttoria. Tale circostanza è confermata anche dalla dichiarazione in tal senso effettuata dagli stessi ricorrenti nella nota prot. n. 15494 del 6 giugno 2013, con la quale avevano ribadito la loro volontà di accettare l'indennità di esproprio relative alle sopra richiamate particelle, da loro indicate nell'oggetto come insistenti tutte nella zona F6 Centro Sportivo Polivalente.

Il Comune di Maddaloni non risulta, quindi, aver adottato il PUC, ma nel predetto Comune è ancora vigente il PRG adottato nel 1988 e, di conseguenza, non risulta applicabile nel caso di specie l'art. 38 della L.R. n. 16/2004, pure invocato da parte ricorrente a sostegno dell'odierno gravame.

La costante giurisprudenza amministrativa, già fatta propria da questa Sezione e dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, ritiene che “la destinazione ad attrezzature ricreative, sportive e a verde pubblico, data dal P.R.G. ad aree di proprietà privata, non comporta l'imposizione sulle stesse di un vincolo espropriativo, ma solo di un vincolo conformativo, che è funzionale all'interesse pubblico generale conseguente alla zonizzazione effettuata dallo strumento urbanistico” (Cons. Stato, sez. IV, sez. IV, 22 febbraio 2017, n. 821, 28 settembre 2016 n. 4022, 9 dicembre 2015, n. 5582, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 16 novembre 2018, n. 6634 e sez. II 23 giugno 2017 n. 3436).

Per altro verso, è *jus receptum* in giurisprudenza il principio per cui il carattere conformativo dei vincoli non dipende dalla collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma soltanto dai requisiti oggettivi, per natura e struttura, dei vincoli stessi, ricorrendo in particolare tale carattere ove gli stessi vincoli siano inquadrabili nella zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del

rapporto, per lo più spaziale, con un'opera pubblica; di contro, il vincolo, se incide su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un'opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione (*ex multis* Cons. Stato, sez. IV, 24 agosto 2016, n. 3684, Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2018, n. 5994, T.A.R. Valle d'Aosta, Aosta, Sez. I, 17 aprile 2019, n. 20).

Passando ad esaminare la fattispecie oggetto di gravame alla luce della sopra richiamata giurisprudenza, occorre premettere che, come detto, è pacifico in atti che i terreni distinti in catasto terreni al foglio 8, p.lle 152, 207, 970, 972, 503 e 505, di cui i ricorrenti hanno chiesto la riclassificazione, risultano destinate dall'attuale PRG del 1988 a zona F6 e solo le prime 4 particelle in minima parte anche a rete viaria. Tale zona risulta disciplinata dall'art. 57 - Zona omogenea F/6 - Centro sportivo polivalente - delle N.T.A. al P.R.G. che recita: *“Territorio destinato alla realizzazione del centro sportivo polivalente, costituito da campo per il gioco del calcio ed atletica leggera; strutture coperte quali piscina, palazzetto dello sport, etc. - secondo le destinazioni di cui alla zonizzazione di Piano”*.

Premesso quanto sopra deve ritenersi che nel caso di specie ci troviamo al cospetto di un azionamento generale, investente una parte indistinta del territorio, del quale fanno parte anche ulteriori particelle intestate a diversi proprietari - come emerge dal piano particellare di esproprio descrittivo relativo alla realizzazione del campo di calcio oggetto di procedura espropriativa da parte del Comune di Maddaloni, prodotta in giudizio dal predetto Comune - non comportante vincolo preordinato all'esproprio ma vincolo conformativo e quindi, non soggetto a decadenza e, di conseguenza, non comportante l'obbligo dell'amministrazione comunale resistente di procedere alla relativa riclassificazione.

Né può accogliersi la prospettazione di parte ricorrente che fa discendere la natura espropriativa del vincolo dalla previsione del suddetto art. 57 delle N.T.A. al P.R.G. nella parte in cui individuerrebbe come unico ed esclusivo strumento di attuazione il Piano Particolareggiato (P.P.) di iniziativa pubblica.

Al riguardo occorre partire dall'interpretazione data dalla giurisprudenza alla previsione di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 327/2001 (prima l'art. 2, comma 1, della legge 19 novembre 1968 n. 1187) che fissa in cinque anni la durata del vincolo preordinato all'esproprio.

In riferimento ai vincoli di carattere procedimentale o strumentale, tra i quali rientra la subordinazione dell'edificabilità di un'area alla formazione di un piano esecutivo, la giurisprudenza amministrativa è divisa in ordine alla loro decadenza o meno nel termine quinquennale dall'adozione del P.R.G.

In particolare secondo parte della giurisprudenza il limite temporale del quinquennio è valevole unicamente per i vincoli che producano un effetto sostanzialmente espropriativo, tale da annullare o ridurre notevolmente il valore degli immobili cui si riferiscono, e non nel caso di vincolo strumentale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 febbraio 2013, n. 907, Consiglio di Stato, Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4472, T.A.R. Abruzzo, Pescara, 16 maggio 2016, n. 182, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 20 dicembre 2013, n. 5916, T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 2 luglio 2007, n. 6423); ad avviso di tale giurisprudenza, inoltre, avverso l'inerzia dell'Amministrazione nella pianificazione urbanistica è esperibile l'azione del silenzio rifiuto (cfr. TAR L'Aquila, 14 aprile 2011, n. 195).

Altra parte della giurisprudenza ritiene che la durata quinquennale dei vincoli che comportano l'inedificabilità dei suoli si riferisce a tutti i vincoli di piano, senza possibilità di distinzione tra vincoli sostanziali e vincoli strumentali, (Consiglio di Stato, Sezione sez. V, n. 2238/2000, 28 gennaio 1992, n. 82, 6 marzo 1991, n. 223, 7 aprile 1989, n. 220), ivi compresa l'ipotesi di imposizione

temporanea di inedificabilità fino all'entrata in vigore dei piani particolareggiati, per la cui redazione non sia fissato alcun termine finale certo. La decadenza del vincolo strumentale, secondo tale giurisprudenza, non ha luogo nella sola ipotesi in cui, in alternativa al piano particolareggiato, sia prevista dal piano regolatore generale la possibilità di ricorso a un piano di lottizzazione redatto dal privato: in questo ultimo caso, infatti, la possibilità di una pianificazione di livello derivato ad iniziativa privata esclude la configurabilità dello schema ablatorio e quindi, conseguentemente, la decadenza quinquennale del relativo vincolo (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 5088 del 25 settembre 2012; n. 615 del 24 marzo 2011). In questi casi la zonizzazione dei suoli non è espressione di potere espropriativo (neanche in senso lato), ma della più generale potestà di pianificazione del territorio spettante all'Amministrazione comunale, alla quale è connaturata la facoltà di limitare l'edificabilità su determinate aree a specifiche categorie e tipologie di opere.

Premesso che, come già evidenziato (Cons. Stato, Sez. IV, 24 agosto 2016, n. 3684, cit) il carattere conformativo dei vincoli non dipende dalla collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici (Cassazione civile, Sez. Unite, 23 aprile 2001, n. 173, Cassazione civile, Sez. I, 18 giugno 2018, n. 16084), il Collegio, confermando la sopra richiamata giurisprudenza di questo Tribunale, ritiene che la previsione di uno strumento urbanistico che subordina l'attività edificatoria alla preventiva formazione di un piano attuativo non integri gli estremi del vincolo espropriativo, ma costituisca solo una condizione procedurale alla edificabilità dell'area (TAR Napoli, I, 17 dicembre 2004, n. 19385).

Ritornando ad analizzare il caso di specie alla luce della sopra richiamata giurisprudenza, ad avviso del Collegio, avendo le N.T.A. del PRG imposto solo un vincolo strumentale, che costituisce cioè solo una condizione procedurale, il decorso del quinquennio non importa la decadenza della destinazione

dell'area di proprietà degli odierni ricorrenti che resta F6 di natura conformativa in quanto, trattandosi di piano attuativo, non incide sull'*an* ma incide solo sul *quomodo* della realizzazione degli interventi previsti dalla relativa normativa di zona e quindi nella fattispecie oggetto di gravame del Centro Sportivo Polivalente.

Pertanto, nel caso di specie, seppur deve convenirsi con parte ricorrente che in mancanza di specifica previsione dell'art. 57 delle N.T.A. al P.R.G il Piano Particolareggiato (P.P.) ivi previsto non può che essere di iniziativa pubblica in quanto il piano particolareggiato, quale strumento di pianificazione (ordinariamente) attuativo del PRG è alternativo al piano di lottizzazione e l'uno è ad iniziativa pubblica e l'altro è ad iniziativa privata (Consiglio di Stato, sezione VI, 25 gennaio 2019, n. 634), deve tuttavia ritenersi che esso non possa imprimere all'area in questione un vincolo sostanzialmente espropriativo in quanto, diversamente opinando, si determinerebbe la sostanziale modifica della zonizzazione del territorio effettuata dal PRG.

La condivisibile giurisprudenza di questo Tribunale ha ritenuto che la "decadenza" per decorso del termine di cinque anni prevista dall'articolo 2 della legge 1187 del 1968, se riferita al vincolo di previo piano attuativo imposto dal P.R.G. (nel caso di specie si trattava di un PIP, che ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150), trattandosi di vincolo meramente procedimentale (consistente nella previsione di una procedura pubblica ablatoria al fine della realizzazione della pianificazione), non si traduce, allo scadere del quinquennio, in una preclusione dell'adozione del piano attuativo da parte dell'ente locale - nella fattispecie oggetto di gravame il piano particolareggiato - con l'esercizio dei connessi poteri espropriativi, la cui introduzione successiva al suddetto periodo non è viziata sul piano della validità, poiché non comporta la decadenza della iniziale destinazione conformativa (nel caso di specie a zona

omogenea F6), né l'obbligo di indennizzo in favore dei privati proprietari, ma determina solo il riespandersi della concorrente facoltà dei privati di proporre, in alternativa al procedimento ablatorio pubblico, la realizzazione di un piano particolareggiato ad iniziativa privata (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 20 dicembre 2013, n. 5916 e TAR Napoli, I, 17 dicembre 2004, n. 19385 cit., in termini anche T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III, 2 settembre 2010, n. 1888), da soli o unitamente agli altri proprietari nell'ipotesi in cui non abbiano la quota di comparto sufficiente e, quindi, agli odierni ricorrenti di proporre essi stessi la realizzazione del Centro Sportivo Polivalente.

Occorre aggiungere che nella specie si tratta, per le caratteristiche intrinseche dell'opera, di iniziativa suscettibile di operare in libero regime di economia di mercato, secondo quanto precisato da Corte Cost. n. 179/1999, ben potendo il proprietario trarre in concreto una qualche utilità economica da siffatta destinazione urbanistica, con conseguente conferma della ascrivibilità al *genus* dei vincoli conformativi.

Il Collegio deve, infine, rilevare che a tale conclusione non osta la circostanza che per la realizzazione del Centro Sportivo Polivalente sia stata avviata la procedura di esproprio.

Al riguardo occorre premettere che il Comune resistente non ha dato esecuzione *in parte qua* all'ordinanza n. 6718 del 20 novembre 2018 con la quale questa Sezione aveva richiesto, tra l'altro, una relazione particolareggiata chiedendo di riferire anche sullo “...*stato attuale in cui si trova la procedura espropriativa menzionata dai ricorrenti nel ricorso (realizzazione di un Campo di calcio, tribune e servizi connessi),..*”.

Tuttavia tale procedura non è stata conclusa, come emerge dalla documentazione prodotta in esecuzione della suddetta ordinanza istruttoria dal Comune di Maddaloni, che ha prodotto quale ultimo atto della suddetta procedura espropriativa la nota prot. n. 15494 del 6 giugno 2013 con la quale gli odierni

ricorrenti avevano ribadito la loro volontà di accettare l'indennità di esproprio relative alle proprie particelle, e come rappresentato da parte ricorrente nella memoria del 1° aprile 2019 e non oggetto di contestazione da parte del Comune resistente. Pertanto, deve concludersi che, cessati gli effetti determinatisi dall'avvio della procedura espropriativa, si sia ripristinato lo stato giuridico preesistente.

Conclusivamente, alla luce dei su esposti motivi, il ricorso deve essere respinto, non sussistendo alcun obbligo per il Comune di Maddaloni di provvedere ad una nuova classificazione urbanistica richiesta dai ricorrenti.

Quanto alle spese, si ritiene che sussistano i motivi che ne giustificano la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere

Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Rosalba Giansante

IL PRESIDENTE
Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO

